

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 94 DEL 27/10/2014

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 AGOSTO 2014, N. 139

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente riferisce che è da poco entrato in vigore il Decreto 4 agosto 2014, n. 139 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, apportando alcune modifiche al Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

Alcune modifiche riguardano gli Organismi di mediazione diversi da quelli presso le Camere di Commercio.

Altre hanno ad oggetto gli obblighi di comunicazione dei dati al ministero della Giustizia, previsti ora in forma molto più pressante rispetto al passato e con ricadute particolarmente gravi in caso di omissioni da parte degli organismi (fino ad arrivare alla cancellazione dal Registro).

Alcune disposizioni prevedono nuove forme di incompatibilità e situazioni di conflitto di interesse a carico dei mediatori.

Infine, sono apportate modifiche per quanto riguarda le spese di avvio e le spese di mediazione.

Con riferimento alle prime (spese di avvio), si chiarisce che sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro (ossia l'incontro introduttivo destinato a illustrare alle parti scopi e caratteristiche della mediazione). Viene quindi stabilito un diverso importo per tali spese a seconda del valore delle controversie. Fino ad ora l'importo era comunque di 40 euro (IVA esclusa); con questo decreto si stabilisce che questo sia il dovuto per le controversie fino a 250.000 euro; oltre questo valore le spese raddoppiano. La norma precisa, inoltre, che le spese di avvio sono dovute anche in caso di mancato accordo.

Infine, allo scopo di adeguare la regolamentazione delle spese di mediazione alla intervenuta modifica della mediazione sollecitata dal giudice, si dispone ora l'applicazione dei casi di riduzione e aumento previsti per la mediazione obbligatoria *ope legis* (art. 16, comma 4, lett. d) del DM 180/2010), anche alla mediazione ordinata dal giudice.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- visto il Decreto 4 agosto 2014, n. 139;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di dare mandato al responsabile dell'Organismo di mediazione di procedere alle modifiche al regolamento strettamente conseguenti all'entrata in vigore del Decreto 4 agosto 2014, n. 139, uniformandosi a eventuali indicazioni che dovessero essere prossimamente fornite dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio;

2.- di disporre la variazione degli importi delle spese di avvio in adempimento a quanto previsto dal Decreto 4 agosto 2014, n. 139, con arrotondamento degli importi, IVA inclusa, all'unità inferiore, secondo il criterio già adottato con delibera n. 31 del 22.04.2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE

Dr. Giorgio Giovanni Bartoli